



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

DIVISIONE XIII – Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

## IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, qualora la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2016/382 della Commissione del 15 marzo 2016 con cui ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità tedesche che hanno vietato l'immissione sul mercato di una macchina spellafili prodotta da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing – Cina e distribuita da Fringo GmbH&Co – Kurfurstendamm 96, 10709 Berlino la quale risultava non munita di “interruttore di arresto di emergenza”, “ripari o dispositivi di protezione” ed inoltre “le avvertenze che figurano nel manuale sono redatte solo in inglese” e che “i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessarie per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento erano pressochè mancanti o poco chiari”;

Considerato che l'articolo 2 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell'atto;

Tenuto conto che nella predetta Decisione si dà atto che la Commissione ha invitato la ditta distributrice ed il fabbricante a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania, senza ottenere alcuna risposta;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa anche gli altri Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione;

Considerato che il provvedimento di divieto tedesco e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.2.4.3 – Arresto di emergenza;

*La macchina non era munita di arresto di emergenza;*

1.3.7 – Rischi dovuti agli elementi mobili;



1.3.7 – Rischi dovuti agli elementi mobili;

*La macchina non dispone di dispositivi di protezione dai rischi connessi agli elementi mobili;  
La macchina non rispetta distanze di sicurezza dalla zona pericolosa dalla stessa;*

1.7.1 – Informazioni e avvertenze sulla macchina;

*La macchina presenta le avvertenze che figurano nel manuale solo redatte in lingua inglese;*

1.7.4.2 – Contenuto delle istruzioni;

*Le istruzioni relative all'uso della macchina relativamente ai disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessarie per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento erano pressoché mancanti o poco chiari*

Considerato che tali non conformità comportano un grave rischio di lesioni per gli utilizzatori, potendo gli stessi raggiungere la zona di pericolo rappresentata dagli elementi mobili delle macchine su indicate, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

DECRETA:

**Art. 1**

1. E' vietata l'immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposto il ritiro, ove già immesse sul mercato, delle macchine spellafili prodotte da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing – Cina e distribuite da Fringo GmbH&Co – Kurfurstendamm 96, 10709 Berlino.
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi alla conformazione o all'eventuale ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 06.06.2016

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfrancesco Vecchio